



COMUNE DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 66 del 21 luglio 2016 così come emendato)

INDICE

- **Art. 1 : Oggetto e Finalità del Regolamento**
- **Art. 2:Definizioni**
- **Art. 3:Esercizio dell'attività**
- **Art. 4: Autorizzazione di Tipo "A "**
- **Art. 5: *I posteggi - Concessione***
- **Art. 6: Graduatoria degli operatori titolari di posteggio**
- **Art. 7: Consultazione dei posteggi**
- **Art. 8: Il rinnovo della Concessione di posteggio**
- **Art. 9: Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**
- **Art. 10 : posteggi dei produttori agricoli**
- **Art. 11 :Autorizzazione o concessione temporanea di posteggio non occupato**
- **Art. 12 : Registrazione delle presenze**
- **Art. 13 : *Computo delle presenze***
- **Art. 14 : criteri di individuazione dei posteggi**
- **Art. 15 : *Modi Di Utilizzo Del Posteggio***
- **art. 16 : *Modi Di Utilizzo Dell'autonegozio***
- **art. 17 : *Uso di ombrelloni, tende e gazebo***
- **art.18 : *Modi di utilizzo delle strutture tipo chiosco***
- **art. 19 : *Pubblicita' sul suolo comunale***
- **Art. 20 : Commercio in forma itinerante o di tipo "B"**
- **Art. 21 : Svolgimento dell'attività in forma itinerante**
- **Art. 22 : Limitazioni al commercio in forma itinerante – Zone e Strade Vietata**
- **Art. 23 : Mercati**
- **Art. 24 : Localizzazione aree mercatali**
- **Art. 25 : Istituzione di nuovi mercati e fiere**
- **Art. 26 : Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere**
- **Art. 27 : Trasferimento temporaneo dei posteggi nei mercati e nelle fier**
- **Art.28 : Disciplina della circolazione pedonale e veicolare**
- **Art. 29 : Disciplina degli orari**
- **Art.30 : Mercati giornalieri**
- **Art. 31 : Mercatini rionali o di quartiere**

- **Art. 32: Localizzazione e configurazione (Fiere festive)**
- **Art. 33 : Domanda di partecipazione alle fiere festive**
- **Art. 34 : *Manifestazioni fieristiche – fiere promozionali-sagre***
- **ART 35 : *Fiere Straordinarie – Sagre- Manifestazioni Fieristiche e Fiere Promozionali di Pubblico interesse***
- **Art. 36 : Graduatoria per le fiere e le manifestazioni fieristico-promozionale**
- **Art. 37 : Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere-manifestazioni fieristico espositive**
- **Art. 38 : I posteggi e la registrazione delle presenze**
- **Art. 39 : Autorizzazioni temporanee per l'occupazione suolo pubblico**

- **Art. 40 : Autorizzazione per spettacoli**
- **Art. 41 : Tassa per l'occupazione del posteggio**
- **Art. 42 : Obblighi**
- **Art. 43 : Divieti**
- **Art. 44 : Responsabilità**
- **Art. 45 : Rappresentanza**
- **Art. 46 : Normativa igienico – sanitaria**
- **Art. 47 : Sospensione e Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**
- **Art. 48 : *Accertamento E Contestazione Delle Violazioni***
- **Art. 49 : Obblighi del concessionario nel caso di revoca**
- **Art. 50 : Sanzioni pecuniari**
- **Art. 51 : Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza**
- **Art. 52 : Adozione dei provvedimenti**
- **Art. 53 : Entrata in vigore**
- **Art. 54 : Pubblicità del regolamento**
- **Art. 55 : Norma finale**
- **Art. 56 : Disposizione transitoria**

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come "decreto legislativo"*) e la legge regionale nr 18/99 e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle micro e piccole imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento previste dalla legge 241/90.

Il presente regolamento rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del seguente regolamento s'intendono:

- a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, **comprese quelle demaniali**, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per *mercato*:
 - *settimanale*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, con cadenza settimanale, all'esercizio dell'attività di offerta al pubblico di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - *straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - *stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;

- *rionale o di quartiere*: l'area pubblica o privata individuata all'interno del territorio comunale e quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno destinata per più giorni alla settimana, all'esercizio dell'attività di offerta al pubblico di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.

e) per *settori merceologici*: i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;

f) per *categorie merceologiche*: le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati

g) per *fiera*:

- *Fiera festiva*: la manifestazione caratterizzata dalla partecipazione, nei giorni e sulle aree pubbliche stabiliti, di operatori preventivamente autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- *Fiera straordinaria- promozionale - espositiva*: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, artistiche, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, caratterizzata dalla partecipazione, nei giorni, nelle aree pubbliche o nei posteggi stabiliti, di operatori preventivamente autorizzati;

h) per *operatore con posteggio*: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;

i) per *operatore itinerante*: il soggetto che esercita il commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;

m) per *autorizzazione al commercio di tipo A*: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 114/98;

l) per *autorizzazione al commercio di tipo B*: l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/98;

m) per *concessione*: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito:

- del mercato: settimanale, straordinario, stagionale, settimanale o rionale;

- della fiera: anche promozionale o fieristico-espositiva

n) per *presenze*:

- in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

- in una fiera: il numero delle volte nelle quali l'operatore è stato inserito nella graduatoria definitiva della fiera a prescindere o meno dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività;

o) per *presenze effettive* in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

p) per *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

q) per *spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

r) per *Spuntista*: L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad avere assegnato, occasionalmente, un posto non occupato da titolare e non ancora assegnato;

s) per *Autonegozio*: è il mezzo mobile attrezzato per la vendita sia di prodotti alimentari sia non alimentari, rimovibile al termine della giornata lavorativa;

t) per *chiosco*: il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa;

u) per *banco*: il manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa;

v) per *trespolo*: il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

x) Testo Unico Enti Locali (*T.U.E.L.*) : *Il Decreto legislativo 18/4/2000 n.267.*

Per quant'altro non riportato si rinvia alle definizioni di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 114/98 e alla Legge regionale.

TITOLO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

- Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228.

- Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate, su richiesta e con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

- I titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1 e gli imprenditori agricoli, possono esercitare il commercio su aree pubbliche in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

- L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal Dirigente del Settore S.U.A.P. all'esito del procedimento. Lo stesso rilascia anche la Concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività nei mercati e nelle fiere, anche straordinarie - promozionali -espositive, ed è valida per i soli giorni di svolgimento della fiera.

- Il titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, può farsi rappresentare da un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che

durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto dai soggetti autorizzati:

a) su posteggi individuati in aree destinate ai mercati dati in concessione per dieci anni;

b) su posteggi individuati in aree destinate a mercato;

c) su posteggi individuati in aree destinate a fiere;

d) in forma itinerante (con sosta non superiore a sessanta minuti) su qualsiasi area pubblica senza l'uso di posteggi, ad eccezione delle zone e delle strade vietate di cui al presente regolamento.

- Il Comune, con delibera di Giunta, può promuovere o assentire occupazioni straordinarie e temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico per l'espletamento:

- di eventi culturali ed aggregativi anche nella forma di fiere straordinarie - promozionali - espositive;
- Manifestazioni tematiche.

Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale.

I controlli sono effettuati dalla Commissione di Controllo.

Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per posteggio assegnatogli.

Le difformità rispetto all'autorizzazione e/o alla concessione, rilevate ed accertate dalla Commissione di Controllo, in contraddittorio con l'esercente, sono sanzionate dalla Polizia Municipale, senza indugio con provvedimento motivato.

Art. 4 Autorizzazione di tipo "a "

Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio la quale ha una validità di dieci anni.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica di tipo A è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio S.U.A.P. a seguito d'istanza presentata dall'interessato presso lo stesso sportello. Per il rilascio dell'autorizzazione non è richiesta la residenza nel territorio comunale

Il D. Legs n°114/98 stabilisce che le autorizzazioni possono essere rilasciate sia a persone fisiche che a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Nel caso di nuova istituzione di un nuovo mercato e quindi di assegnazione di nuovi posteggi il Comune effettuerà un apposito bando comunale, contenente l'indicazione dei posteggi, la loro

ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

A decorrere dell'entrata in vigore del presente regolamento tutte le istanze che perverranno saranno tenute presente in caso di aumento dei posteggi o per effetto di disponibilità di posteggi tra quelli già assegnati.

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi purché il titolare abbia i requisiti soggettivi richiesti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e delle leggi vigenti in materia.

L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in suo originale ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza, unitamente al documento d'identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata. Deve essere anche esibito, su richiesta, riscontro di pagamento del canone COSAP dell'ultimo anno

Gli operatori sono obbligati ad esporre in modo visibile durante la vendita, il cartello identificativo rilasciato dal Comune, corredato dalla foto di riconoscimento del titolare della concessione, dal numero di autorizzazione commerciale, dall'indicazione del settore e/o della categoria merceologica, dal numero o dalla localizzazione del posteggio e dalle dimensioni dello stesso.

Art. 5

I posteggi - Concessione

Assume la denominazione di "posteggio" quella parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale .

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo.

Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione ed è vietato lo scambio tra i concessionari.

Fatte salve le pluriconcessioni di posteggi in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 112 del 28/03/91, l'autorizzazione comunale può essere rilasciata per un solo posteggio ubicato in uno stesso mercato. Alle società di persone è consentita l'assegnazione di più posteggi a condizione che nella stessa società vengano conferite più aziende già operanti nel medesimo mercato.

Nel caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi avranno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, purché in regola con il pagamento delle concessioni comunali.

Art. 6

Graduatoria degli operatori titolari di posteggio

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Esaminate le domande, il Comune provvede alla formulazione di una graduatoria, osservando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- residenza nel comune;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- posizione regolare delle tasse dovute al Comune;
- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
- minor numero di posteggi posseduti;
- più anziano per età;

Nel caso in cui si verificasse un'eventuale parità di posizioni si procederà a sorteggio.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Essa sarà pubblica sul sito del Comune e sarà consultabile presso l'Ufficio Commercio.

Nella graduatoria il 5% della disponibilità dei posteggi destinati al mercato settimanale sarà riservato ai Soggetti portatori di handicap nel caso in cui saranno pervenute domande da portatori di handicap .

In nessun caso può essere rilasciata autorizzazione al commercio su aree pubbliche qualora il richiedente non sia in regola con i tributi e/o i canoni dovuti all'Ente.

Art. 7

Consultazione dei posteggi

Presso il Comando di P.M. e presso il SUAP deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- una planimetria dei posteggi esistenti nel territorio del Comune, indicante la superficie dei singoli posteggi, la numerazione, la loro dislocazione e la suddivisione in settori;

- una pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione compresa la data di scadenza.

Il Responsabile del Servizio dovrà, comunque, disporre di tutta la documentazione e gli elementi necessari per fornire informazioni sul numero dei posteggi disponibili, la loro superficie e la loro localizzazione.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo (revoche o assegnazioni di nuove concessioni), l'Ufficio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e della pianta organica.

La Planimetria dei posteggi fa riferimento all'attuale collocazione e autorizzazione di aree pubbliche meglio specificate agli artt. 13 - 14 del presente regolamento.

Art. 8

Il rinnovo della Concessione di posteggio

La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, comunichi all'operatore il mancato rinnovo.

Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art.7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Ogni titolare di concessione ha l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio entro giorni trenta dalla variazione.

In caso di inadempienza, il Comune non sarà responsabile qualora eventuali comunicazioni e/o notifiche non siano andate a buon fine all'indirizzo e/o domicilio dichiarato nell'istanza di assegnazione.

Art. 9

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune.

In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi, acquisiti dal cedente, si trasferiscono al cessionario, con esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento dell'azienda in proprietà.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico, se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Il subentrante dell'attività provvede ad inoltrare allo Sportello U.A.P. presso il Comune, entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, la comunicazione di subingresso, sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione, l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, l'indirizzo di posta elettronica.

Se il subentrante non è in possesso, all'atto del trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 4 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa. Se gli eredi non sono in possesso dei requisiti soggettivi hanno comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbiano presentato la domanda di subingresso.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene esercitata.

Non è ammessa la cessione dell'azienda relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio; la cessione deve essere fatta per tutti i giorni per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

Nel caso di subingresso per atto tra vivi il cedente non può partecipare per i successivi tre anni all'assegnazione di altro posteggio.

Il titolare di concessione che versi in stato di morosità può trasferire la ditta solo dopo aver regolarizzato la sua posizione debitoria nei confronti del Comune, ovvero non potrà essere rilasciata concessione ad una ditta il cui precedente titolare risulti moroso nei confronti del Comune.

Art. 10

posteggi dei produttori agricoli

Il produttore agricolo è colui che effettuare la vendita dei prodotti del suo fondo,.

E' equiparato l'imprenditore agricolo ex D.lgs. 228/2001.

Il produttore agricolo che intende effettuare la vendita diretta al consumatore deve comunicarlo per iscritto allo Sportello U.A.P. nel caso di vendita itinerante o di vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Quando per la vendita su aree pubbliche si richiede l'assegnazione di un posteggio in tale caso la comunicazione deve contenere la espressa richiesta di assegnazione del posteggio per la vendita, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. 114/98;

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà comprovare il possesso della qualifica di produttore agricolo la quale deve essere attestata dagli organi competenti per legge

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente

utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.

Art. 11

Autorizzazione o concessione temporanea di posteggio non occupato

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, saranno assegnati, di volta in volta e per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai Soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, *che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare. Detti operatori sono definiti "spuntisti"*.

Nei casi in cui vi sono più richieste l'autorizzazione o concessione temporanea di posteggio non occupato sarà seguito il criterio di assegnazione basato sulla maggiore anzianità di presenze nel mercato sede di posteggio.

A parità di presenze, si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dalla "lista di spunta".

In caso di parità per l'assegnazione del posto si utilizzerà il metodo del sorteggio che sarà effettuato in presenza degli interessati dal personale del Comune.

Gli "Spuntisti" sono tenuti, a presentare la richiesta entro l'orario di apertura del mercato, direttamente al personale di vigilanza presente nell'area del mercato in cui si richiede l'assegnazione temporanea.

Quest'ultima deve essere concessa per posteggi resosi liberi decorsi 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e per settore merceologico uguale o affine a quello disponibile per assenza del titolare.

Nel caso in cui non vi siano richieste per lo stesso settore merceologico o affine si può procedere all'assegnazione anche per settori diversi.

Gli operatori che partecipano per la prima volta all'assegnazione dei posteggi non occupati o in attesa di assegnazione, ("spunta") sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall'iscrizione nel Registro Imprese.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della "spunta" esclusivamente l'autorizzazione in originale.

L'assegnazione comporta l'immediato pagamento del canone COSAP.

L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (spuntista), può vendere unicamente i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso

Art. 12

Registrazione delle presenze

A cura del personale di controllo del Comando di Polizia Municipale saranno tenuti per ogni mercato due registri, di cui uno è riferito agli operatori concessionari mentre l'altro è per gli spuntisti.

In tali registri, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

Le annotazioni riportate nei registri danno luogo a graduatorie, distinte per diverse categorie merceologiche, con l'indicazione delle presenze.

Esse sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di P.M. e presso il SUAP del Comune.

Art. 13

Computo delle presenze

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente, presso il posteggio assegnato, entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita altrimenti è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato, in una determinata giornata, da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui sopra sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non è consentito, infatti, sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

La mancata presenza per un anno dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze salvo cause di forza maggiore dimostrate con atti ufficiali.

Art. 14

criteri di individuazione dei posteggi

L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti, nel rispetto delle "Zone vietate" e delle "Strade vietate" del presente Regolamento e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi dai quali, in ogni caso, dal perimetro del loro ingresso deve essere rispettata la distanza minima di metri uno per ciascun lato; mentre dalla facciata degli stabili deve essere rispettata la distanza minima di metri 1,00.

- E' fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti di vendita una distanza minima di metri 3,00. Qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito la sua larghezza non dovrà essere inferiore a metri 3,00 per consentire il predetto transito di eventuali mezzi di soccorso e lo scorrimento pedonale.
- Tra i lati dei banchi vendita o degli espositori deve essere mantenuta una distanza minima di metri 1,00.
- In presenza di passi carrai e scivoli, per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa se esiste una distanza tale da non ostacolare la circolazione dei mezzi, dei pedoni e dei mezzi utilizzate dai disabili.
- In corrispondenza di incrocio, l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, ove risulta possibile, a non meno di mt. 10,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
- Quando il posteggio è al di fuori delle aree destinate allo svolgimento del mercato esso non può essere concesso:
 - sulle carreggiate destinate alla circolazione veicolare;
- ad una distanza non inferiore a metri 10,00 per ogni lato, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- ad una distanza minima di metri 10,00 per ciascun lato nei siti in cui vi sono statue- monumenti;
- e' assolutamente vietato il posteggio nelle zone di interesse paesaggistico, architettonico.
- I chioschi, posteggi isolati, trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e quando contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.
- Ad un raggio di distanza minima di metri 500,00 dalle aree in cui si svolgono i mercati generali.

In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.

Le predette disposizioni possono essere sempre derogate con apposita delibera di Giunta comunale, previo parere espresso del Comando dei VV.UU.

Art. 15 **Modi Di Utilizzo Del Posteggio**

– I banchi di vendita, gli autonegozi e gli automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai

passanti e devono essere sempre tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

- La segnatura dei posteggi è riportata su apposito tabellino, indicante: il numero di posteggio concesso, il numero di concessione, il nome del titolare della concessione, il settore e/o la categoria merceologica, le dimensioni grafiche della superficie concessa e di quella occupata dal mezzo di supporto dichiarato all'atto di concessione. Il tabellino identificativo deve essere esposto in posizione visibile dal concessionario.*
- Il mezzo di supporto deve essere collocato solo alle spalle del banco di vendita e la superficie dallo stesso occupata, con esclusione degli autonegozi e degli automarket, non comporta il pagamento del canone OSAP.*
- Concorre alla dettrminazione del Canone O.S.A.P. La sola superficie di suolo pubblico occupata per finalità espositive e di vendita.*
- La merce in vendita non può essere esposta fuori dall'area del posteggio assegnato.*
- E' assolutamente vietato lasciare incustodito il proprio posteggio durante l'orario di vendita.*

Art. 16

Modi Di Utilizzo Dell'autonegozio

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani, orizzontale e verticale, della struttura autorizzata.

Art. 17

Uso di ombrelloni, tende e gazebo

Nel caso di utilizzo di ombrelloni o tende a copertura della superficie concessa, gli stessi, qualora la superficie concessa ricada in prossimità di centro storico o di interesse architettonico-paesaggistico, devono essere esclusivamente di colore bianco o delle sue tonalità .

L'ombrellone e le tende hanno la sola funzione di riparare la postazione di vendita dalle condizioni metereologiche, può a tal fine eccedere la superficie concessa fino ad un max di 50 cm per lato ma in nessun caso può essere utilizzato a supporto dell'attività ed è, pertanto, consentito appendervi merci sulle proiezioni laterali quando non fuoriescano dalla superficie assegnata e, comunque, in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;

Le tende, gli ombrelloni e, più in generale, analoghe coperture dei banchi devono avere una altezza minima di metri2,00 dal suolo.

La copertura autorizzata in forma di gazebo, non può eccedere in nessun caso la superficie concessa e soggiace alle stesse prescrizioni dettate per l'uso degli ombrelloni.

Art.18

Modi di utilizzo delle strutture tipo chiosco

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni al chiosco che richiedono specifica autorizzazione ed apposito pagamento del canone OSAP.

Eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad autonoma ed espressa autorizzazione e devono coordinarsi in modo armonico con i colori del chiosco e con gli ambienti urbani nei quali insistono anche secondo le prescrizioni previste nel presente regolamento per l'uso degli ombrelloni e delle tende

Art. 19

Divieti di pubblicità

E' assolutamente vietata la pubblicità su tutti i tipi copertura (ombrelloni, chioschi, tende ecc. ecc.) degli spazi destinati al commercio ed alla somministrazione dei prodotti salvo quella istituzionale o quella tesa a veicolare esclusivamente il brand dell'impresa esercente.

Sulle superfici del suolo comunale destinate a marciapiedi, alla circolazione stradale o a parcheggi, è assolutamente vietata la pubblicità mediante cartelloni e strutture del tipo "totem".E' altresì, vietato qualsiasi utilizzo dei marciapiedi per finalità espositive e di vendita.

E' consentita, solo durante gli orari di apertura dell'attività commerciale il posizionamento di cartelloni anche del tipo "totem" finalizzati esclusivamente a veicolare il brand dell'impresa esercente o ad indicare l'ingresso all'attività commerciale, nelle sole aree pedonali e qualora l'impresa non sia dotata di vetrine poste al piano del passeggio.

Non si applica l'imposta sulla pubblicità quando sono esclusivamente finalizzati ad indicare l'ingresso dell'attività commerciale; in ogni caso devono, previa rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali competenti, essere collocati ad una distanza non superiore a cm 50 dall'ingresso e con modalità tali da non arrecare danni a terzi.

TITOLO III

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B "

Art. 20

Commercio in forma itinerante o di tipo "B"

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è soggetto a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della ricevuta rilasciata

dal SUAP competente e il soggetto è abilitato anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. In tale ultimo caso, si applicano al commerciante le disposizioni concernenti gli incaricati alla vendita di cui all'art. 19 del D.LGS. 114/1998.

E' necessario inoltre, per il solo caso di commercio di beni alimentari, la presentazione ai fini della registrazione, della notifica di nuova impresa alimentare al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. competente. Attraverso tale SCIA il titolare/legale rappresentante attesta di rispettare gli adempimenti previsti in tema di igiene dei prodotti alimentari, e di disporre, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici basate sui principi del sistema HACCP.

I titoli autorizzativi di cui sopra possono essere anche stagionali.

L'autorizzazione di tipo B abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, come chiarito dalla C.M. n. 35067C del 16/01/01, con le eventuali limitazioni previste da ciascun Comune per talune Vie o aree ed in determinati giorni e orari;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere limitatamente ai posteggi non assegnati o non occupati; all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati; alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Art. 21

Svolgimento dell'attività in forma itinerante

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Agli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante è consentito fermarsi, a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso **punto per più di un'ora**. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Decorso il termine massimo di un'ora di sosta, è fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo assimila tale forma di vendita al commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 22

Limitazioni al commercio in forma itinerante – Zone e Strade Vietate

E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

L'esercizio della vendita in forma itinerante non è consentito, per motivi di circolazione stradale, nelle adiacenze delle scuole, chiese e caserme, entro un raggio di metri 150 dalla via più breve.

Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittime.

Il commercio in forma itinerante è vietato:

- a) nelle aree antistanti e retrostanti il presidio ospedaliero;
- b) in un raggio di distanza non inferiore a metri 150 dai locali dei Tribunali;
- c) in un raggio di distanza non inferiore a metri 150 dalla Stazione CC
- d) in un raggio di distanza non inferiore a metri 150 dalla Questura
- e) davanti i locali della la Prefettura
- f) in un raggio di distanza non inferiore a metri 150 dalle scuole elementari e medie.
- g) *Chiese: al loro esterno e nel raggio di mt 50 dall'ingresso è vietata la vendita di ogni categoria merceologica, esclusa quella floreale.*
- h) *Cimiteri: gli unici generi consentiti nel raggio di 50 metri dall'ingresso sono fiori freschi e recisi, lumini ed oggetti d'arte sacra.*
- i) *MUSEI E BIBLIOTECHE: i generi merceologici nel raggio di metri 100 dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo (souvenir) caldarroste, libri e stampe.*
- j) *supermercati ed attività commerciali: E' vietata la vendita di qualsiasi categorie merceologiche dello stesso genere nel raggio di metri 50 dal loro ingresso;*
- k) *aree verdi: i generi merceologici ammessi sono: somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, gelati, caldarroste, articoli da ricordo/souvenir, libri e stampe.*

Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in quest'ambito territoriale è soggetto a parere del Settore competente per materia.

In ogni caso è vietato il commercio in forma itinerante sulla sede stradale dalla quale è fatto obbligo di tenere la distanza minima di metri 1,00 dal margine della carreggiata.

E' vietata l'esposizione della mercanzia direttamente sul manto stradale anche per tramite dei contenitori.

Si applicano, al commercio in forma itinerante:

- le prescrizioni in materia di distanze di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- le prescrizioni dettate in materia di obblighi e divieti, laddove compatibili, prescritte dagli artt. 36 e 37 del presente regolamento;
- le prescrizioni dettate dagli artt. 16 e 18 del presente regolamento.

TITOLO IV

I MERCATI

Art. 23 MERCATI

Per lo svolgimento dell'attività di commercio nel territorio comunale vengono individuate le seguenti aree pubbliche nelle quali l'attività viene svolta settimanalmente per tutta la durata dell'anno:

Vibo Valentia nelle giornate di Sabato:

- Piazza Spogliatore;
- Piazza Luigi Razza;
- Piazza del Lavoro;
- Viale Regina Margherita.

Vibo Valentia Marina nelle giornate del Lunedì:

- Via Schipani.

Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il medesimo deve essere anticipato al giorno precedente tale festività.

Se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo alla giornata festiva.

Se il giorno festivo riguarda una ricorrenza locale, è facoltà degli operatori effettuare il mercato;

Nel caso in cui il giorno stabilito per lo svolgimento del mercato debba essere spostato per motivi di Ordine Pubblico, esso avrà luogo il giorno successivo alla conclusione dei motivi che hanno determinato sospensione

Art. 24

Localizzazione aree mercatali

La localizzazione delle aree da attrezzare con strutture coperte vengono concordate col servizio urbanistica in collaborazione, per la parte di loro competenza, con l'Ufficio Commercio e la Polizia Municipale. Le predette localizzazioni saranno approvate con apposita delibera di giunta comunale la quale per ciascuna area individuata stabilirà le tipologie di attività ammissibili. Sarà compito del Settore Lavori pubblici dell'Ente rendere le aree individuate idonee allo scopo.

Le suddette localizzazioni non potranno derogare i vigenti strumenti urbanistici.

Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto previsto dal Codice della Strada.

L'individuazione delle aree e la tipologia va fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona. La manutenzione e gestione dell'area concessa si intende a completo carico del soggetto interessato che inoltre, dovrà garantire sul decoro dello stessa.

I soggetti interessati all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, dovranno presentare formale istanza al Comune ai fini dell'ottenimento della concessione.

I soggetti interessati dovranno possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 114/98, nonché attenersi a quanto riportato nel presente regolamento.

Art. 25

Istituzione di nuovi mercati e fiere

Il Consiglio comunale, istituisce con apposita delibera, i mercati, fiere, e la individuazione di una o più aree da destinare a mercatini rionali.

Con atti successivi la Giunta Comunale procede alla specificazione:

- della periodicità;
- dell'ampiezza complessiva;
- del numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- dell'articolazione del mercato o mercatino o fiera, compresa l'eventuale suddivisione in categorie di prodotti;

La Giunta Comunale, inoltre, delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati.

Gli spostamenti parziali nonché temporanei dei mercati, qualora dettati da necessità indifferibili ed urgenti sono assunti con determina del Dirigente per una durata non superiore a mesi 12.

In caso di spostamento dell'intero mercato in altra sede, la nuova assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è fatta mediante attribuzione per anzianità di frequenza al precedente mercato soppresso. In caso di pari anzianità si procederà ad assegnazione mediante sorteggio.

Art. 26

Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere

Il Consiglio Comunale, con apposita delibera, può disporre, la soppressione temporanea o definitiva di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati o previsti;

Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse può essere disposta con ordinanza sindacale.

La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:

- regolarità dei pagamenti ovvero assenza di morosità;
- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato entro l'orario previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 27

Trasferimento temporaneo dei posteggi nei mercati e nelle fiere

Nel caso di momentanea indisponibilità di uno o più posteggi del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo dei singoli posteggi in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

L'assegnazione all'area temporanea avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- il più anziano di età;
- sorteggio.

Qualora non vi siano aree in grado di consentire il momentaneo trasferimento i posteggi interessati subiranno una momentanea sospensione. Al cessare dei motivi che hanno determinato la indisponibilità momentanea dei posteggi sarà ripristinata la ubicazione originaria.

Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. Accertato lo stato di regolarità dei pagamenti e a parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- il più anziano di età;
- sorteggio.

La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

Art.28

Disciplina della circolazione pedonale e veicolare

Al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento dei mercati e delle fiere di ogni tipo, in concomitanza con il giorno di effettuazione della manifestazione e per gli orari prestabiliti, viene interdetta, con Ordinanza del Dirigente la Polizia Municipale e ai sensi del vigente Codice della Strada, la circolazione di ogni automezzo o veicolo, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare. Sono fatti salvi i mezzi di emergenza.

I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori, possono sostare sulle aree di mercato o fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 29

Disciplina degli orari

L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco, che fissa gli orari anche del commercio su area pubblica in forma itinerante, precisando per i mercati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di viabilità, di vivibilità del territorio e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici.

Gli operatori su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande osservano lo stesso orario previsto per quelli della somministrazione al pubblico rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 287/91.

L'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

L'occupazione del posteggio per l'allestimento delle attrezzature non è, comunque consentita:

prima delle ore 7,00 e dopo le ore 8,00 nel periodo dell'ora solare;

prima delle ore 6,30 e dopo le ore 7,30 nel periodo dell'ora legale.

Le operazioni di vendita dovranno concludersi sempre entro le ore 13.00.

Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato, così che possa essere ripristinato l'uso naturale dell'area.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante potranno operare nei soli giorni feriali e nel rispetto del seguente orario:

dalle ore 8,00 alle ore 13,30;

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare;

dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora legale.

Non è permesso sgomberare il posteggio occupato nei mercati e nelle fiere prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in

caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

I concessionari di posteggio non presenti entro la fascia oraria stabilita per l'apertura del mercato o della fiera non potranno, per quel giorno, accedervi e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione dell'imposta pagata ed il posteggio, resosi per questo motivo disponibile, sarà utilizzato, qualora vi è richiesta, attraverso le assegnazioni giornaliere. Nel caso in cui non vi è alcuna richiesta il concessionario del posteggio potrà utilizzare il posteggio di cui risulta assegnatario.

Art.30 Mercati giornalieri

Sono attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore ai 2 mesi per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Le aree pubbliche riservate al commercio al dettaglio su base stagionale sono:

- a) Via C. Colombo, nel periodo dall'01 Luglio al 31 Agosto – Vibo Marina

Art. 31 Mercatini rionali o di quartiere

La Giunta comunale, assunti i necessari pareri, può proporre l'istituzione di aree del territorio comunale da destinarsi allo svolgimento dei mercatini rionali o di quartiere; specificando:

- i giorni di svolgimento;
- gli orari di apertura e chiusura;
- il numero dei posteggi complessivo e da attribuirsi per ogni settore e/o categoria merceologica.

Si applicano ai mercatini rionali o di quartiere le prescrizioni dettate in materia di igiene, salubrità, decoro e sanzioni dettate dalle norme del presente regolamento.

TITOLO V FIERE E SAGRE

Art. 32 Localizzazione e configurazione

Le fiere festive che si svolgono nel territorio comunale e le aree da destinare a loro sede, sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano di commercio su aree pubbliche. La gestione delle fiere spetta al Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

La determinazione del numero dei posteggi è determinata dalla Giunta Municipale.

Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

<u>OCCASIONI</u>	decorrenza
Feste	
<u>ROSARIO</u>	1° domenica di Ottobre
<u>S.ANNA (Madonnella)</u>	26 luglio
<u>S. ANTONIO</u>	13 giugno
<u>CARMINE</u>	16 luglio
· <u>LONGOBARDI</u>	6 e 7 Novembre <u>2 luglio</u>
· <u>VIBO MARINA</u>	· 1° domenica dopo il 15 di Agosto
	·
<u>BIVONA</u>	· 28 settembre oppure la prima domenica successiva
	·
<u>PORTO SALVO</u>	· 50 giorni dopo la Pasqua · 14 agosto
	·
· <u>PISCOPIO</u>	Settimana che comprende il 29 settembre
·	

Art. 33

Domanda di partecipazione alle fiere festive

La partecipazione alle fiere è consentita a tutti gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale e ai produttori agricoli, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

Coloro che intendono partecipare ad una fiera o sagra devono inoltrare una specifica istanza e chiedere la partecipazione alla manifestazione che si terrà nel territorio comunale

Il Comune tramite il SUAP, provvede entro il mese di gennaio alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l'assegnazione dei posteggi disponibili, per singole categorie merceologiche, da assegnarsi per le fiere di cui al precedente articolo.

L'istanza di concessione di posteggio di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Comune – *Ufficio SUAP* mediante lettera raccomandata o *tramite posta elettronica certificata*, con avviso di ricevimento.

Nell'istanza l'operatore interessato deve indicare:

- la manifestazione alla quale si intende partecipare;
- le presenze effettive maturate nella fiera alla quale si intende partecipare;
- gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare;
- la merceologia principale trattata;
- *la superficie che intende occupare;*
- data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- *A pena di inammissibilità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dove intende ricevere le notifiche pertinenti l'esito del procedimento*

Per le domande pervenute sarà formata una graduatoria in base ai requisiti richiesti.

In caso di subingresso, il subentrante deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando alla predetta documentazione.

Art. 34

Manifestazioni fieristiche – fiere promozionali-sagre

All'interno del territorio comunale possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di Fiere Promozionali, all'interno delle aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale:

- *Gli Enti fieristici riconosciuti che operino nel settore della promozione, sviluppo, razionalizzazione, commercializzazione, tutela e valorizzazione delle produzioni e dei servizi delle imprese calabresi, attraverso attività di progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, seminari, convegni e congressi, volti a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica ed ogni altra attività avente attinenza ai detti scopi istituzionali e in relazione allo sviluppo economico e sociale del territorio;*
- *Enti ed aziende pubbliche;*
- *Enti ed aziende a carattere consorziale tra Enti locali;*
- *Associazioni di categorie economiche imprenditoriali o commerciali più rappresentative a livello nazionale;*
- *Associazioni di categorie economiche imprenditoriali o commerciali più*

rappresentative a livello regionale;

- *Associazioni di categorie economiche imprenditoriali o commerciali più rappresentative a livello comunale.*
- *L'istanza per il rilascio delle apposite autorizzazioni in materia di commercio su suolo pubblico e, qualora necessaria, di pubblica sicurezza deve pervenire al SUAP ed al Comando dei Vigili Urbani a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima.*

ART 35

fiere straordinarie – sagre - manifestazioni fieristiche e fiere promozionali di pubblico interesse

- *La Giunta Comunale può deliberare con indicazione degli spazi e delle vie interessate, anche con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente articolo, lo svolgimento di fiere straordinarie, manifestazioni fieristiche espositive, sagre e Fiere promozionali previa dichiarazione di pubblico interesse per perseguire finalità di promozione del commercio, della socialità, della cultura, dell'arte e dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale o di parte di esso.*
- *Il SUAP provvede al perfezionamento dell'istruttoria per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, acquisendo tutte le licenze degli esercenti e predisponendo apposito elenco almeno 7 giorni prima dello svolgimento.*
- *Durante le manifestazioni di cui ai precedenti articoli è preclusa la possibilità di esercitare il commercio itinerante o rilasciare ulteriori autorizzazioni negli spazi interessati all'evento e comunque entro un raggio di metri 500..*
-

Art. 36

Graduatoria per le fiere

Il SUAP, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto in regola con i pagamenti pregressi nei confronti dell'Ente, tenuto conto dei seguenti criteri di assegnazione punteggio:

- regolarità nei pagamenti (pregressi)
- residenza (priorità ai soggetti residenti sul territorio comunale a seguire provinciale e nazionale):

residenza nel Comune	punti 10;
residenza nella Provincia	punti 5;
residenza fuori Provincia	punti 2;
- *posti disponibili per categoria merceologica;*
- *Superficie di posteggio che si intende occupare*
- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera; **punti 8;**
- data di inizio attività; **punti 9;**
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza;

La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera o della sagra.

Nel caso in cui, per un determinato settore merceologico, i posteggi disponibili non risultano tutti assegnati, a causa di un insufficiente numero di domande, questi possono essere assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, ad altri operatori di un diverso settore merceologico.

Una volta formata la graduatoria, Il SUAP provvede al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'atto dell'avvenuto versamento del canone OSAP effettuato ed esibito, anche a mezzo pec, dal richiedente almeno 30 giorni prima.

In mancanza dell'avvenuto pagamento o della sua comunicazione, nel termine di cui al precedente comma, il SUAP procederà, senza indugio, allo scorrimento della graduatoria per residenza, per superficie da occuparsi e per categoria merceologica, fino ad esaurimento, per l'individuazione e l'assegnazione di esercenti interessati a subentrare.

Gli esercenti contattati tramite l'indirizzo pec, dovranno manifestare l'interesse entro 24 ore dalla notifica ed entro le successive 24 al pagamento ed alla esibizione, anche mediante p.e.c., del Canone O.S.A.P..

In nessun caso è consentito il subingresso per cessione degli autorizzati

La concessione di posteggio, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazione di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel Comune negli ultimi tre anni.

Art. 37

Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere

Il concessionario del posteggio che, nel giorno dello svolgimento della fiera, non sia presente entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle operazioni di vendita è considerato assente e si procede, indipendentemente dai prodotti trattati, in base ai seguenti criteri:

- proseguendo nell'ordine della graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli esclusi, e sempre che sia presente;
- inserendo gli altri operatori presenti, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo.

L'assegnazione del posteggio è consequenziale al contestuale pagamento del canone OSAP al personale dell'Ufficio Comunale (Tributi minori).

L'assegnazione temporanea di posteggio, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazione di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel Comune negli ultimi tre anni.

Art. 38

I posteggi e la registrazione delle presenze

La concessione del posteggio nella fiera o nella sagra ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivo di pubblico interesse senza oneri per il Comune

In presenza di manifestazione nella quale i posteggi sono ripartiti per merceologia, il Comune procede alla redazione di una distinta graduatoria per ciascun tipo di posteggio individuato.

In caso di ricorrenze straordinarie per le quali dovesse essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sarà demandato al Responsabile del Comando P.M. con propria ordinanza, il compito di individuare e delimitare le aree pubbliche da destinare alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché di stabilire il numero e le dimensioni dei posteggi e le specializzazioni merceologiche da autorizzare.

I giorni di partecipazione alla fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza; a tale scopo, a cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze maturate nella fiera dagli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Quest'ultimi saranno riportati presenti solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

Art. 39

Autorizzazioni temporanee per l'occupazione suolo pubblico

Il suolo pubblico può essere concesso a privati, associazioni o imprese che ne facciano richiesta.

Per ottenere la concessione di suolo pubblico è necessario presentare una domanda in bollo.

*E' di competenza del **S.U.A.P. - Sportello Unico delle Attività produttive** il rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni riferite ad attività economiche, tra le quali:*

- *Espositori o distributori automatici di merci;*
- *Tavoli, sedie e altre attrezzature per attività di somministrazione;*
- *Vasi, fioriere e altri elementi di arredo urbano;*
- *Tende e coperture aggettanti su suolo pubblico;*
- *pubblicità fonica,*
- *occupazione temporanea per pubblico spettacolo,*
- *installazione temporanea di gazebo*
- *Occupazioni per inaugurazioni di esercizi commerciali e altre attività di promozione commerciale.*

- *Fiere Promozionali*
- Commercio su aree pubbliche su posteggio
- Fiere
- Mercati occasionali, rassegne hobbystiche
- *Esposizione di antiquariato ed artistico*

Le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed in quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nonché in materia di edilizia, urbanistica, Igiene e Polizia.

Il privato che abbia interesse al rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in riferimento alle suddette attività economiche deve farne richiesta al SUAP almeno 15 giorni prima.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è istruito dal responsabile dell'Ufficio SUAP che provvede all'acquisizione di tutti gli atti e pareri prodromici e/o endo-procedimentali da rilasciarsi da parte degli uffici competenti nel termine di giorni 7 dalla richiesta

È di competenza del Settore Polizia Municipale il rilascio delle autorizzazioni riguardanti le richieste di occupazione suolo pubblico per installazione di ponteggio, per manutenzione attraverso i tombini sulla rete viaria ..

Il privato che abbia interesse al rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di ponteggio deve farne richiesta al Settore Polizia Municipale almeno 30 giorni prima.

Chi abbia interesse, certificata l'assoluta indifferibilità per motivi di pubblica incolumità, può occupare il suolo per l'installazione di ponteggio e deve senza indugio darne comunicazione al Settore Polizia Municipale che, (senza indugio e dopo il sopralluogo) o nelle 24 ore, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione

Art. 40

Autorizzazione per spettacoli

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per spettacoli può essere inoltrata al Comando Polizia Municipale o al SUAP, sempre che non contrasti con esigenze di ordine pubblico, buon costume o con quanto già diversamente programmato o previsto dallo Statuto Comunale o dagli altri Regolamenti dell'Ente.

Nel caso in cui lo spettacolo sia destinato, per ciascuna esibizione, ad un pubblico superiore alle 200 unità l'istanza deve essere presentata almeno 90 giorni prima.

TITOLO VI

ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Art. 41

Tassa per l'occupazione del posteggio

I titolari di concessione di posteggio devono provvedere al pagamento, per i servizi offerti, del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente per ogni metro quadrato di superficie giornalmente occupata.

la tassa deve essere corrisposta nel seguente modo:

- *Concessioni COSAP*: anticipatamente entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Vibo Valentia Servizio Cosap, qualora la somma è superiore a € 258,22, è consentito il pagamento in quattro quote trimestrali rispettando le seguenti scadenze:

31 gennaio

30 aprile

31 luglio

31 ottobre

- per le *concessioni giornaliere*: al momento della concessione, direttamente al personale preposto, il quale rilascerà apposita ricevuta, o mediante versamento su c/c postale

Il Comune può individuare altre forme di pagamento (moneta elettronica), cui il titolare di concessione deve obbligatoriamente attenersi per regolarizzare la sua posizione.

TITOLO VII

OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO

Art. 42

Obblighi

- *I soggetti autorizzati alla vendita con posteggio devono dichiarare all'atto di autorizzazione, la p.e.c. dove desiderano ricevere le comunicazioni da parte degli Uffici comunali, le misure effettive del mezzo di supporto, tale misure devono essere riportate sull'atto autorizzativo, con esclusione di qualsiasi oggetto.*
- Il concessionario di posteggio deve comunicare tempestivamente allo Sportello U.A.P. il cambio di residenza, la modifica dell'indirizzo p.e.c., la sostituzione del mezzo di supporto o dell'automarket;
- *L'esercente il commercio su suolo pubblico deve esporre la merce proposta in vendita ad un'altezza minima dal suolo di cm 60 nell'area del posteggio assegnato.*
- *L'esercente il commercio su suolo pubblico comunale è responsabile per*

tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

- L'esercente il commercio su suolo pubblico deve osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, unità di misura, etichettatura delle merci, indicando, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura; nonché ogni altra disposizione di legge in materia.*
- Le bilance per l'esercizio della vendita a peso devono essere poste alla vista del pubblico.*
- L'esercente il commercio su suolo pubblico, al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, deve esporre un cartello ben visibile con l'indicazione " MERCE USATA".*
- L'esercente il commercio su suolo pubblico deve osservare e fare osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;*
- L'esercente il commercio su suolo pubblico deve conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne e la pavimentazione di propria pertinenza;*
- L'esercente il commercio su suolo pubblico è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato durante l'arco dell'intera giornata , dell'orario o del tempo dell'esercizio dell'attività, al fine di lasciarlo pulito al termine delle operazioni di vendita.. A tal fine, l'operatore deve raccogliere in appositi contenitori tutto ciò che considera scarto o rifiuto, raccogliendo e differenziando secondo le disposizioni vigenti nel territorio comunale e depositando il tutto nei contenitori disponibili sul territorio Comunale, oppure, nel caso di esercente con posteggio, negli spazi indicati dagli agenti di Polizia Municipale preposti alla vigilanza e controllo, nel mercato.*
- La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario dell'esercizio dell'attività, al fine di tutelare il decoro urbano e l'igiene ambientale.*
- L'esercente deve esibire il titolo autorizzativo in originale, nonché, ove prescritto, il libretto sanitario, su richiesta del personale preposto alla vigilanza.*
- Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.*

Art. 43

DIVIETI

A tutti operatori del commercio sul suolo pubblico comunale è fatto divieto:

- di esporre la merce, fuori dall'area di posteggio assegnata.;*
- di esporre a terra la merce in vendita , con esclusione della vendita di piante, articoli per l'agricoltura, terraglie ed animali da cortile.*
- di arrecare, in alcun modo, danno o intralcio agli operatori confinanti;*
- di esporre la merce in vendita fuori dall'area di posteggio assegnato;*

- *di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dall'area in concessione;*
- *di accendere fuochi sul suolo comunale;*
- *di arrecare danni alla sede stradale, agli elementi di arredo urbano al patrimonio arboreo;*
- *di lasciare incustodito il proprio posteggio durante l'orario di vendita;*
 - *di turbare l'ordine del mercato o della fiera;*
 - *di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci, nonché, ricorrere alla vendita mediante estrazione a sorte.*

Per tutti gli operatori valgono i divieti di cui agli artt. 16-17-18-19 e 22 del presente regolamento.

Art. 44 Responsabilità

L'esercente il commercio su suolo pubblico, con o senza l'uso del posteggio, assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi;

Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, ad operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 45 Rappresentanza

Il titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, può farsi rappresentare da un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 46 Normativa igienico – sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti.

L'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, della notifica sanitaria

ai sensi del regolamento CE 852/2004 nonché della delibera di Giunta Regionale n. 523/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione all'attività esercitata.

TITOLO VIII

SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA E SANZIONI

Art. 47

Sospensione e Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità accertati con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco dispone, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 114/98, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'attività di vendita su area pubblica.

La SOSPENSIONE è disposta per un periodo di tempo non superiore a venti giorni nelle seguenti ipotesi considerate di particolare gravità:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata;
 - il particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e degli addetti alla vigilanza o, comunque, comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - il mancato rispetto delle prescrizioni sulle modalità di distanze, utilizzo, pubblicità, igiene e decoro del posteggio, come prescritte dal presente regolamento;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni del presente regolamento relativamente alle Zone e strade vietate;

E' disposta la REVOCA quando viene accertata la sussistenza di una delle seguenti circostanze:

- morosità e/o irregolarità ingiustificata, dei pagamenti;
- recidiva delle violazioni di particolare gravità, qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare.
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
- nel caso di subingresso, l'attività non viene ripresa entro sei mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, o per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza o per altra causa di forza maggiore da comprovarsi con comunicazione data, anche a mezzo p.e.c., allo Sportello U.A.P. entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l'impedimento si è verificato.

I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere, non sono computati ai fini della revoca.

In caso di revoca di autorizzazione per omesso o ritardato pagamento della C. O.S.A.P. , potrà rilasciarsi nuova autorizzazione decorsi 3 mesi dalla regolarizzazione.

In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

Art. 48

Accertamento e contestazione delle violazioni

Le violazioni sono contestate con verbale scritto e motivato, ove possibile, nell'immediatezza ed in contraddittorio dal personale del Corpo di P.M. addetto alla vigilanza.

In ogni caso copia del verbale viene trasmesso senza indugio al S.U.A.P., per l'avvio del procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni previste.

Il Responsabile del servizio procede alla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo p.e.c. all'interessato, dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fissando il termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'irrogazione della sanzione.

Il provvedimento sanzionatorio, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notifica o a mezzo p.e.c..

Il provvedimento, qualora necessario, con le stesse modalità viene comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Per quanto non espressamente previsto da presente regolamento in materia di accertamento delle sanzioni, la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

Art. 49

Obblighi del concessionario nel caso di revoca

Il concessionario per il quale si è proceduto alla revoca del posteggio, è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune a lasciare libero il posteggio.

Decorso il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, si procederà alla loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario.

Art. 50

Sanzioni pecuniarie

In caso di violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 e, per quanto applicabili, dall'articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché

senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi e nell'articolo 29 del Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,46 a un massimo di euro 3.098,74.

E' considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile con il provvedimento della sospensione e della revoca, in caso di recidiva, dell'autorizzazione, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 29 del Decreto legislativo, non fanno parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi la somma di 516,46 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio dell'attività del commercio su suolo pubblico Comunale viene espletata dallo Sportello U.A.P., anche mediante acquisizione, laddove necessari, dei pareri sub-procedimentali.

L'attività di vigilanza, la direzione dei mercati e delle fiere e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, sono affidati alla Polizia Municipale e al Settore Attività Produttive.

Art. 52

Adozione dei provvedimenti

Non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente, i provvedimenti urgenti e temporanei di modifica di modesta entità.

Spetta al Responsabile del Comando Polizia Municipale adottare le modifiche temporanee dell'attività di commercio e quelle di modesta entità, che provvede nell'immediatezza a darne comunicazione al Sindaco per l'eventuale ratifica. Si considerano modifiche di modesta entità anche quelle che interessano non oltre il 20% dei posteggi di un mercato o fiera.

Art. 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 54

Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vibo Valentia, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico – sanitarie. Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

Fermo restando i requisiti urbanistici e igienico – sanitarie previsti dalla legge, è abrogato il regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors) approvato con delibera di consiglio comunale n° 6 dell'8.11.2011

Art. 56

Disposizione transitoria

Gli operatori economici che hanno aderito ad un Piano di rientro e/o rateizzazione delle morosità pregresse, possono, se in regola con i pagamenti previsti dal Piano stesso, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei posteggi.